

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 ottobre 2004, n. 1517.**L. 13/89 - L.R. 19/02. Superamento e abbattimento barriere architettoniche - Nuovi indirizzi in merito alla concessione di contributi a privati cittadini.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di ritenere superate le disposizioni ed i criteri emanati con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 4355/1991;

3) di approvare lo schema della tabella che si allega come parte integrante alla presente deliberazione, per la «ricognizione dello Stato di attuazione della L.13/89 e L.R. 19/02 - situazione al _____», da utilizzare da parte dei Comuni per la formazione della graduatoria. Le comunicazioni da inviare annualmente devono essere eseguite utilizzando la suddetta tabella da inviare per via informatica all'indirizzo di posta elettronica ooposservatorio@regione.umbria.it;

4) di invitare i Comuni ad inviare la graduatoria annuale degli aventi diritto entro il termine del 1° aprile di ogni anno. La graduatoria deve essere sempre riferita a tutte le persone che, negli anni, hanno fatto domande, hanno eseguito i lavori (finanziamenti erogati dai Comuni ai singoli cittadini di cui al punto (a) della tabella di «ricognizione dello Stato di attuazione della L. 13/89 e L.R. 19/02 - situazione al _____»), sono in attesa di eseguirli o li stanno eseguendo (finanziamenti assegnati dalla Regione ai Comuni di cui al punto (b) della suddetta tabella), oppure sono in attesa della assegnazione del contributo (finanziamenti da completa-

re ovvero finanziamenti da assegnare da parte della Regione ai Comuni, di cui al punto (c) della suddetta tabella). Nella graduatoria devono essere mantenuti i nomi delle persone che sono nel frattempo decedute, prima dell'inizio dei lavori, o abbiano rinunciato al contributo, o il medesimo sia stato revocato;

5) che al momento della comunicazione di assegnazione alle persone aventi diritto, i Comuni fissano il termine, non inferiore a 6 mesi, entro il quale il beneficiario del contributo deve presentare le fatture quietanzate dei lavori eseguiti. Il termine può essere prorogato, previa presentazione, in carta semplice, delle istanze motivate del beneficiario;

6) di stabilire che in caso di decesso del titolare del contributo, durante il corso dei lavori o successivamente alla loro conclusione, sono liquidabili agli eredi le fatture, quietanzate, relative alle prestazioni d'opera, ai materiali forniti, etc. attinenti ai lavori o alle soluzioni adottate per il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

7) che qualora nulla osti al conferimento della abitabilità a locali collegati funzionalmente all'unità abitativa, posti a piano terra o rialzato, in cui ha abituale dimora la persona avente diritto al contributo, ma aventi destinazione diversa, possono essere erogati i contributi per i lavori necessari a rendere privi di barriere i locali medesimi;

8) che nei casi in cui è accertata la condizione di disagio economico del richiedente, il Comune può stabilire di anticipare le somme necessarie, fino al limite del contributo richiesto, attingendo dal fondo assegnato, rivalendosi successivamente sul medesimo contributo da erogare a fine lavori e previa presentazione delle fatture quietanzate;

9) che ai fini del calcolo del contributo, oltre alle prestazioni d'opera, ai materiali etc., si computa l'IVA e le spese tecniche, queste ultime, fino al massimo del 7 per cento calcolato sull'importo netto dei lavori fatturati;

10) che in caso di richieste aventi ad oggetto adeguamenti di edifici costruiti dopo il 1989 (entrata in vigore del D.M. 236/1989 con efficacia normativa dal 24 giugno 1989), il contributo erogabile è riferito ai lavori per l'accessibilità, in relazione a quanto dichiarato dal progettista al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire (concessione edilizia o altro titolo abilitativo per costruire), in merito al principio dell'adattabilità - previsto dal D.M. 236/89, art. 2, lett. I), conforme a quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 della L. 13/89, dal D.P.R. 380/2001, Capo III, Sez. I e dalle leggi regionali;

11) di stabilire che il 30 per cento del contributo annuo reso disponibile dalla legge nazionale 13/89 e dalla legge regionale 19/02 è erogato ai Comuni dove nelle graduatorie sono presenti domande risalenti agli anni precedenti a quello in corso, ovvero agevolare l'accesso ai contributi alle persone in attesa da più tempo. Il restante 70 per cento è diviso tra tutti i Comuni in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 759 del 10 giugno 2003;

12) di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet - Sezione dedicata alla materia delle barriere architettoniche - e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Monelli

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L. n. 13/89 - L.R. 19/02. Superamento e abbattimento barriere architettoniche - Nuovi indirizzi in merito alla concessione di contributi a privati cittadini.

Dall'esperienza maturata dal 1989 ad oggi sono emerse diverse problematiche relative all'assegnazione dei contributi, previsti dalla L. n. 13/89 e quelli previsti dalla L.R. 19/02, con particolare riferimento a procedure amministrative che con il presente atto si vogliono semplificare e chiarire.

Dal dibattito, in sede nazionale e locale, è emersa ancora di più la convinzione che l'intervento di modifica dell'alloggio o della parte comune del condominio, per l'abbattimento e/o il superamento delle barriere fisiche presenti, sia di vantaggio non solo per la persona che in quel mo-

mento esercita il diritto, ma nel futuro per chiunque possa, con minore disagio, utilizzare il medesimo alloggio e/o la parte comune.

Nel caso, ad esempio, della installazione degli ascensori si registra un incremento del prezzo di mercato dell'edificio.

Negli anni si sono verificati una serie di avvenimenti che sono diventati prassi consolidate in alcuni Comuni, mentre in altri, in ossequio alla circolare 1669/89 e alla D.G.R. 4355 del 7 maggio 1991 dal titolo «Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m. ed i.: Indirizzi in merito alla concessione dei contributi individuali», si è constatata una maggiore difficoltà nel concedere i contributi disponibili.

Si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)